

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

Parma, 15 novembre 2019

**OGGETTO: DECRETO FISCALE (DL. N. 124 DEL 26/10/2019) DATORI DI LAVORO /SOSTITUTI D'IMPOSTA**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" Di seguito gli argomenti di particolare interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

*Associati*

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI - ART. 4, COMMI 1 E 2**

Il DL n. 124/2019, con l'articolo 4, commi 1 e 2, introduce nel D.Lgs n. 241/1997 il nuovo articolo 17- bis recante "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera". In particolare, in caso di appalto e subappalto viene reintrodotta, **con decorrenza 1° gennaio 2020**, tra committente e appaltatore/subappaltatore la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore/subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto.

Per effetto dell'art. 17 bis di cui sopra, i committenti sostituti d'imposta, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa,

- sono tenuti al versamento delle ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente, su redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, nonché delle Addizionali regionali e comunali all'IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

L'obbligo di versamento si riferisce a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto di appalto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

**Termini di versamento al committente delle ritenute da parte dell'appaltatore/subappaltatore**

L'importo corrispondente all'ammontare complessivo delle ritenute effettuate dall'impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici deve essere versato dalle stesse al committente,

- con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso prevista dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 (giorno 16 del mese di successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate);
- su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.

**Termini di versamento delle ritenute da parte del committente**

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento, lo esegue per conto del soggetto che ha effettuato le ritenute tramite delega di pagamento Mod. F24;

- entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 (giorno 16 del mese di successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate);
- indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento é eseguito.

Il committente deve effettuare il versamento senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.

**Documentazione da inviare al committente**

Il soggetto che ha effettuato le ritenute (appaltatore/subappaltatore) al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese appaltatrici/subappaltatrici, entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 (giorno 16 del mese di successivo a quello in cui le retribuzioni

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

sono state erogate), deve trasmettere tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio
  - a) delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato
  - b) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  - c) delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
- i dati identificativi del bonifico effettuato.

**Richiesta di compensazione totale o parziale delle ritenute con il compenso dovuto per l'appalto**

Qualora alla data di previsto versamento delle ritenute da parte del committente sia maturato da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria il diritto a ricevere corrispettivi, quest'ultima può allegare alla comunicazione inviata al committente la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.

**Responsabilità dell'appaltatore/subappaltatore**

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici, che nei termini previsti (almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento tramite Mod. F24) non provvedono all'esecuzione del versamento al committente delle ritenute effettuate o non trasmettono la richiesta di compensazione delle ritenute dovute con il corrispettivo dovuto dal committente, e non trasmettono al committente l'elenco nominativo di tutti i lavoratori (con tutti i dati richiesti), i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento e i dati identificativi del bonifico

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

effettuato, restano responsabili per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle stesse.

In tal caso le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono effettuare il versamento senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.

Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettono entro il termine e con le modalità previste l'elenco nominativo di tutti i lavoratori (con tutti i dati richiesti), i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento e i dati identificativi del bonifico effettuato, ovvero

- non effettuano i bonifici entro il termine previsto, ovvero
  - non inviano la richiesta di compensazione delle ritenute dovute con il corrispettivo dovuto dal committente, ovvero
- inviano una richiesta di compensazione delle ritenute dovute con crediti inesistenti o non esigibili,

il committente deve

- a) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria;
- b) vincolare le somme dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
- c) darne comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti, entro novanta giorni.

In tali casi è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. In caso di ricorso al ravvedimento operoso il committente addebita al soggetto che ha effettuato le ritenute gli interessi e le sanzioni versati.

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

**Responsabilità del committente**

Il committente è responsabile per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici:

- parzialmente entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine previsto (cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento tramite Mod. F24) e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data;
- integralmente nel caso in cui non abbia tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti delle ritenute o abbia eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

**Versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore/subappaltatore in possesso della Certificazione di regolarità**

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, secondo le ordinarie modalità previste dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs n. 241/1997, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento al committente delle ritenute:

- risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute a comunicare al committente l'opzione di versamento diretto entro il termine previsto per il versamento delle ritenute al committente

**Soci**

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

LUCA MONTALI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI  
Avvocato

**Associati**

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI  
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

ANGELICA CISARRI  
Avvocato

SARA SEGANTINI  
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI  
Avvocato

MARTINA PATTI  
Avvocato

(almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento tramite Mod. F24), allegando una certificazione dei predetti requisiti di regolarità.

**Divieto di compensazione per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi**

Le imprese appaltatrici le imprese subappaltatrici, non possono avvalersi della dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

**UTILIZZO DEL CONTANTE: NUOVI LIMITI - ART. 18**

Con il DL n. 124/2019 viene disposto un abbassamento della soglia all'utilizzo del contante, che risulta fissato nelle seguenti misure:

- 2.000 euro a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

**REATI FISCALI - ART. 39**

- L'omessa presentazione del Mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza, da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a euro 50.000
- L'omesso versamento di ritenute dovute/certificate per un ammontare superiore a euro 100.000 (in precedenza euro 150.000) per ciascun periodo d'imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

**COMPENSAZIONI CON MOD. F24 - ART. 37**

Per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, nonché i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, è necessaria la presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA. Per tanto anche le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e, si ritiene,

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**Associati**

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MICHELA BERGNOLI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**SARA SEGANTINI**  
Avvocato

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**MARTINA PATTI**  
Avvocato

anche dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro) comporteranno l'obbligo di presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Paolo Percalli